

## ISTITUTO

# *“Nostra Signora della Compassione”*

Scuola dell'Infanzia Paritaria *“Nostra Signora della Compassione”* [NA1A09100P]

Scuola Primaria Paritaria *“San Giuseppe”* [NA1E02000E]

Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria *“San Giuseppe”* [NA1M053003]

Via A. Virnicchi n°115 - c.a.p. 80013 - Casalnuovo di Napoli

tel. 081 8423059 – tel./fax 081 8424303

C.F. 02487620581 - Partita Iva 01063961005

sito: [www.scuolasangiuseppe.info](http://www.scuolasangiuseppe.info) / e-mail: [segreteria@scuolasangiuseppe.info](mailto:segreteria@scuolasangiuseppe.info)

## STATUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

---

---

## **INTRODUZIONE**

### **Art. 1 – Costituzione degli Organi Collegiali**

La Comunità scolastica **SAN GIUSEPPE** per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico - educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla Legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce il Consiglio di Istituto, la cui attività è regolata dal presente Statuto.

A tal fine, si stabilisce la costituzione di un unico Consiglio per le scuole presenti nell'Istituto, cioè le Scuole dell'Infanzia “Nostra Signora della Compassione”, Primaria “San Giuseppe” e Secondaria di Primo Grado “San Giuseppe”. Oltre a tale consiglio si articoleranno anche i seguenti organi collegiali: giunta esecutiva, consigli di classe e interclasse, collegio dei docenti.

### **Art. 2 – Finalità istituzionali**

Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dall'Ente Religioso “Nostra Signora della Compassione”, e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concessione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto. Al suddetto Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

## **CAPITOLO I** **CONSIGLIO D'ISTITUTO**

### **Art. 3 – Composizione**

Il Consiglio d'Istituto (C. I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

- *Ente Gestore: un rappresentante da esso designato.*
- *Dirigenza scolastica: il Dirigente di ogni tipo di scuola presente nell'ambito del C. d'I.*
- *Insegnanti: 6/8 rappresentanti eletti.*
- *Genitori: 6/8 rappresentanti eletti.*
- *Personale non docente: un rappresentante eletto.*

In particolare si precisa:

#### **Personale docente:**

- *3/4 rappresentanti delle scuole dell'infanzia – primaria (debitamente distribuiti: almeno uno nelle scuole dell'infanzia);*
- *3/4 rappresentanti della secondaria.*

#### **Genitori:**

- *6/8 rappresentanti distribuiti per i vari gradi di scuola come sopra indicato per il personale docente.*

L'appartenenza ai rispettivi settori (Infanzia, Primaria e Secondaria) dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del C. I., ma non per la permanenza in esso, che perdura anche se essi nel corso del triennio dovessero mutare settore; in

caso, però, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico [docenti] o di frequenza dell'alunno [genitori]), si procederà alla sua sostituzione preferendo un membro del settore eventualmente privo di rappresentanti, secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 2.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C. I. a titolo consultivo gli specialisti che operano in modo continuativo nella Scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, ed anche altri esperti esterni, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

#### **Art. 4 – Attribuzioni.**

Il C. I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e Interclasse, ha poter deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

##### **In particolare:**

- **Elegge** nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza.
- **Elegge** nella prima seduta tra i propri membri una giunta esecutiva composta secondo l'art. 9.
- **Definisce** gli indirizzi generali per le attività delle scuole funzionanti nel proprio ambito sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo.
- **Adotta** il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99).
- **Provvede** all'adozione di un regolamento interno dell'Istituto, che dovrà stabilire, tra l'altro, le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella Scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima.
- **Delibera** il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Cassa Scolastica per quanto concerne la realizzazione di attività parascolastiche, interscolastiche, ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
- **Dispone** l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di autonomia.
- **Promuove** contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art.7 del DPR 275/99 reti di scuole).
- **Promuove** la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
- **Propone** all'amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico- scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, multimediali e le dotazioni librerie.
- **Indica**, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe e interclasse ed esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, dell'Istituto.

#### **Art. 5 - Funzioni del Presidente**

Il Presidente del C. I. elegge tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 7.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C. I., stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli e le indicazioni della Giunta d'Istituto. Spetta anche al Presidente rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.

Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice- Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

#### **Art. 6 - Durata in carica del Consiglio d'Istituto.**

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri, che nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive, da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i Consigli di Classe e di Interclasse.

#### **Art. 7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere.**

Il C. I. dover riunirsi almeno due volte al quadrimestre, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico. La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo.

Le proposte per "l'ordine del giorno" per le riunioni devono essere presentate al Presidente della Giunta Esecutiva, almeno 8 giorni prima della riunione.

Il Presidente invierà l'elenco completo dell'ordine del giorno ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo "ordine del giorno" dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo della Scuola.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le deliberazioni del C. I., per estratto, vengono pubblicate nell'apposito albo della Scuola, comunicate alla Giunta Esecutiva, all'Ente Gestore, ai rappresentanti di Classe dei Genitori degli alunni ed esposte nella sala dei Professori.

Le deliberazioni del C. I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente e dei membri della G. E. ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

### **Art. 8 - Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali.**

Su convocazione del rappresentante dell'Ente Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del C. I., possono aver luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali, per i seguenti motivi:

- *esame ed approvazione di modifiche allo statuto, in base all'art. 24;*
- *discussione e decisione su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.*

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'Istituto, sotto la Presidenza del rappresentante dell'Ente Gestore, il quale dovrà designare in apertura di riunione un segretario per la stesura del verbale.

## **CAPITOLO II** **GIUNTA ESECUTIVA**

### **Art. 9 - Composizione e durata**

La Giunta Esecutiva (G. E.) è composta dal Dirigente scolastico o da uno dei Dirigenti delle diverse scuole presenti nello stesso Consiglio, dal Segretario dell'Istituto che funge da Segretario di Giunta, e da 4 Consiglieri eletti dal C. I., e precisamente: da 2 docenti e da 2 genitori (o 1 genitore e 1 studente).

La G. E. è presieduta dal Dirigente, che designerà tra i membri della Giunta il Tesoriere, il quale provvederà alla tenuta dei registri contabili, alla formazione dei bilanci e dei conti da sottoporre prima alla G. E. e poi al C.I, alla riscossione dei mezzi finanziari ed ai pagamenti approvati dal Consiglio.

Il fondo cassa resta depositato presso l'Amministrazione dell'Istituto.

La G. E. dura in carica tre anni. In caso di preventiva decadenza per dimissioni o per la perdita dei requisiti richiesti o per tre assenze consecutive ingiustificate, il C. I. procederà alla sostituzione a norma dell'art 6, comma 2.

### **Art. 10 – Competenze.**

La G. E. prepara gli argomenti da sottoporre all'esame del C. I., corredandoli di precise richieste e relazioni, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. I Consiglieri di Istituto che vogliono fare delle proposte da inserire nell'ordine del giorno in discussione nella riunione del C. I., dovranno farle pervenire in tempo utile al Presidente della Giunta.

La G. E. predispone anche il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale della Cassa Scolastica da sottoporre all'approvazione del Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere relazionando al Consiglio stesso sull'avvenuta esecuzione.

La G. E. deve far pervenire le proposte e il materiale relativo al C. I. nel termine previsto dall'art. 7, comma 3.

### **Art. 11 - Riunioni e delibere.**

Le riunioni della G. E. sono valide solo se sono presenti il Presidente ed almeno tre membri di essa.

Le deliberazioni della G. E. sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute della G. E. non sono pubbliche. Il Segretario dovrà redigerne relativo verbale.

## **CAPITOLO III**

### **CONSIGLIO DI CLASSE E INTERCLASSE**

#### **Art. 12 - Composizione**

I Consigli di Classe nelle Scuole Medie inferiori sono composti dai Docenti delle singole classi e da 4 rappresentanti dei genitori eletti da tutti i genitori delle rispettive classi.

I Consigli di Interclasse nelle Scuole dell'Infanzia o Primarie sono composti dai Docenti di classi parallele o dello stesso ciclo, fissati dalla Direzione, di volta in volta, secondo la necessità e da un rappresentante dei genitori di ogni classe eletto come sopra.

I Consigli di Classe e di Interclasse sono presieduti dal Dirigente o, dietro sua delega, dal Vice-Dirigente o da un docente membro del Consiglio stesso. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe e di Interclasse sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

#### **Art. 13 – Competenze.**

I Consigli di Classe e di Interclasse si riuniscono almeno due volte a quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe e di Interclasse con la sola diretta partecipazione dei docenti.

## **CAPITOLO IV**

### **COLLEGIO DEI DOCENTI**

#### **Art. 14 - Composizione e riunioni.**

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei singoli indirizzi o gradi di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria. È presieduto dal Dirigente.

Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Dirigente che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

#### **Art. 15 – Competenze.**

Il Collegio dei Docenti:

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal C. I.;
- cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
- formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal C. I. e della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Classe o Interclasse;
- adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;
- elegge i docenti incaricati di collaborare col Dirigente nella seguente misura: uno per le Scuole dell'Infanzia-Primarie e uno per le Scuole Secondarie;
- esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe e Interclasse.

## **CAPITOLO V**

### **ASSEMBLEA DEI GENITORI**

#### **Art.16 - Assemblee dei Genitori.**

I Genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d'Istituto.

I rappresentanti di Classe e d'Istituto costituiscono il Comitato dei Genitori dell'Istituto, che è presieduto dal Genitore eletto Presidente del C. I..

Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente.

L'Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe.

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del Comitato dei Genitori o del 20% dei genitori dello stesso.

Il Dirigente, sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di classe.

L'Assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto in seno al Comitato dei Genitori.

All'Assemblea di Classe e d'Istituto possono partecipare il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Possono aver luogo anche, su convocazione del Dirigente, assemblee dei genitori di classe, d'interclasse e d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni, per l'esame di problemi riguardanti o specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

#### **Art. 17 - Conclusioni delle Assemblee.**

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

Le conclusioni delle assemblee dei genitori possono essere comunicate al Consiglio d'Istituto, tramite la Giunta Esecutiva, per eventuali decisioni di sua competenza.

## **CAPITOLO VII** **ESERCIZIO DEL VOTO NORME COMUNI**

#### **Art. 18 - Elettorato.**

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali previste nel presente Statuto spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori.

L'appartenenza a diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Per ogni tipo di scuola viene formata, per ciascuna categoria, una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine d'alfabeto. Per il personale non docente vale l'art. 22, comma b).

#### **Art. 19 - Candidature.**

Per il Consiglio d'Istituto:

- personale docente: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono del diritto di voce passiva;
- personale non docente, esercita il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito dell'Istituto;
- genitori: l'elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la potestà parentale), che presentino la propria candidatura;

Per la rappresentanza di classe tutti i genitori godono di voce passiva nell'ambito delle rispettive classi di appartenenza. I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

#### **Art. 20 - Svolgimento delle elezioni.**

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita

Commissione Elettorale, nominata dal Dirigente in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

**Art. 21 - Interpretazione, integrazione e modificabilità dello Statuto.**

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d'Istituto, previo esame e presentazione del punto in questione da parte della Giunta Esecutiva. Il presente Statuto può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/5 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta. Il Rappresentante dell'ente Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali esprimeranno il loro parere in una successiva riunione congiunta, passando poi ai voti per l'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica.

**Art. 22 - Vigore del presente Statuto.**

Il presente Statuto, proposto dall'Ente Gestore della Scuola, discusso ed approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica, entra in vigore nell'anno scolastico 2001/2002.

Spetta al Consiglio d'Istituto eletto confermarne definitivamente il testo dopo eventuali interventi di integrazione o modifica.